I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2450/98 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1998

che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1556/98 della Commissione [2] (in seguito denominato «il regolamento sul dazio provvisorio») sono stati istituiti dazi compensativi provvisori sulle importazioni nella Comunità di barre di acciaio inossidabile di cui ai codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81, originarie dell'India. Le misure erano in forma di dazi ad valorem compresi tra 0 e 25,0 %, con un dazio residuo del 25,0 %.

(2) In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in seguito denominato «regolamento di base»), i dazi antidumping provvisori originariamente istituiti dal regolamento (CE) n. 1084/98 della Commissione [3], sono stati ridotti a norma del regolamento sul dazio provvisorio. La modifica dei dazi antidumping era necessaria per evitare che il prodotto fosse soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

(3) A seguito dell'adozione del regolamento che impone dazi provvisori, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.

(4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio compensativo definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio. Inoltre, dopo tale comunicazione, alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni.

(6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono barre di acciaio inossidabile semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti in peso 2,5 % o più di nichel, di sezione circolare o di altre sezioni trasversali.

(8) A seguito dell'adozione del regolamento che istituisce dazi provvisori, alcuni produttori/esportatori dell'India hanno affermato che i prodotti esportati nella Comunità e quelli venduti sul mercato interno indiano non erano comparabili, ad esempio in termini di caratteristiche chimiche, e di conseguenza non potevano essere considerati prodotti simili.

[1] GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.
[2] GU L 202 del 18. 7. 1998, pag. 40.
[3] GU L 155 del 29. 5. 1998, pag. 3.

(9) Non è stato possibile accogliere tale obiezione poiché si è riscontrato che tanto le barre di acciaio inossidabile prodotte e vendute sul mercato interno indiano quanto quelle vendute sul mercato comunitario avevano le medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e le stesse applicazioni.

(10) Un produttore/esportatore ha affermato che i prodotti corrispondenti allo standard DIN 1013 rientravano nell'ambito dell'attuale procedimento antisovvenzioni e dovevano pertanto essere presi in considerazione. È stato tuttavia stabilito che questi prodotti erano barre laminate a caldo e quindi non rientravano nell'ambito dell'inchiesta, come precisato nell'avviso di apertura ([1]) e nel regolamento sul dazio provvisorio. Inoltre, è stato rilevato che questi prodotti non erano classificabili ai codici NC sottoposti alle misure. Pertanto, questa richiesta non è stata accettata.

(11) Poiché non sono state presentate altre argomentazioni, vengono confermate le conclusioni esposte ai punti 8-11 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. **SOVVENZIONI**

1. **Libretto crediti**

(12) Il governo indiano ha affermato che il libretto crediti, descritto nei punti 16-24 del regolamento sul dazio provvisorio, non era passibile di dazi compensativi, essendo un sistema di restituzione di dazi ammissibile ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. Il governo ha inoltre affermato che l'allegato I, lettera i) non prevedeva che i fattori produttivi importati fossero utilizzati per la realizzazione di prodotti per l'esportazione.

L'allegato I, lettera (i) stabilisce tuttavia chiaramente che i fattori produttivi importati devono essere utilizzati per la produzione del prodotto esportato (nell'ambito di un sistema di restituzione ai sensi dell'allegato II) oppure che i fattori produttivi importati devono essere in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale (in applicazione di un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato III). Il libretto crediti in realtà permette alle imprese di importare in esenzione doganale merci che non sono fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione, né fattori produttivi in quantità equivalenti e di qualità e caratteristiche identiche a quelle di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale effettivamente incorporati nei prodotti esportati. Si ritiene quindi che il libretto crediti non sia sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi del regolamento di base.

([1]) GU C 264 del 30. 8. 1997, pag. 2.

(13) Quattro produttori/esportatori indiani hanno affermato che il sistema funziona in pratica come un sistema di restituzione ammissibile e hanno addotto come prova il fatto che nel procedimento antidumping parallelo sono stati applicati adeguamenti al valore normale per tener conto del sistema. Tuttavia, tale detrazione non è pertinente ai fini della valutazione della compensabilità del sistema del libretto crediti, che viene stabilita in conformità delle disposizioni del regolamento di base, per i motivi esposti nel punto 12. Una volta accertata l'esistenza di una sovvenzione compensabile, il vantaggio conferito al beneficiario corrisponde all'intero importo del dazio all'importazione non pagato dal produttore/esportatore in tutte le operazioni di importazione. A questo proposito non sembra opportuno ricostruire il sistema del libretto crediti per stabilire quali prodotti siano fisicamente incorporati e quali no.

(14) Il governo indiano ha successivamente fatto riferimento all'esistenza di una procedura di verifica in base alle «Standard Input/Output norms», descritte nel punto 19 del regolamento sul dazio provvisorio. Queste norme si applicano ai prodotti esportati e fissano i quantitativi di materie prime normalmente importate necessari per produrre un'unità del prodotto finito. Il governo indiano ha sostenuto che l'applicazione di questa procedura impediva la restituzione eccessiva di dazi, in conformità delle disposizioni dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base e che la Commissione aveva inoltre la possibilità di verificare tutte le transazioni per determinare l'eventuale esistenza di un'eccessiva restituzione.

L'argomentazione non può essere accolta, in quanto la questione della restituzione in eccesso sorge unicamente nel contesto di una valutazione di sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva correttamente costituiti. Ora è stato stabilito che il libretto crediti non è un sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'allegato I, lettera i e degli allegati II e III del regolamento di base.

(15) Il governo indiano ha inoltre sostenuto che l'elemento del valore aggiunto minimo (VAM) nelle «Standard Input/Output norms» non era sufficiente per giustificare la conclusione che il libretto crediti era una sovvenzione a favore della sostituzione delle importazioni, poiché non era stato fissato un livello minimo di fattori produttivi nazionali e il valore aggiunto minimo poteva essere ottenuto anche con fattori produttivi importati.

Poiché è stato stabilito che il libretto crediti è compensabile, essendo condizionato all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, non è necessario esaminare ulteriormente gli aspetti inerenti alla sovvenzione a favore della sostituzione delle importazioni.

(16) Il governo indiano ha affermato che i vantaggi conferiti nell'ambito del libretto crediti non potevano essere compensabili, poiché il sistema era stato soppresso a decorrere dal 31 marzo 1997 e soltanto un numero limitato di società poteva continuare ad utilizzare i crediti precedentemente concessi. Il governo indiano ha fatto riferimento all'articolo 17 del regolamento di base, che prescrive che le misure compensative restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio, nonché alla prassi precedentemente seguita dalla Commissione. Quattro esportatori indiani hanno contestato il fatto che un sistema non più in vigore possa essere ancora considerato compensabile.

A questo proposito va osservato che, anche se il libretto crediti è stato abolito, le società possono continuare a chiedere crediti per operazioni di esportazione realizzate sino al 31 marzo 1997 e nel corso dell'inchiesta è stato stabilito che tali crediti possono essere utilizzati sino al 31 marzo 2000. Sino a tale periodo, pertanto, possono essere conferiti vantaggi sostanziali, che costituiscono sovvenzioni compensabili. Riguardo alla protratta compensabilità dei vantaggi, è applicabile il principio enunciato all'articolo 5 del regolamento di base, secondo il quale l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta. Nel periodo dell'inchiesta, come ha affermato il governo indiano, il sistema del libretto crediti è stato abolito e sostituito dal credito di dazi d'importazione, che è considerato compensabile (vedere punto 34 del regolamento sul dazio provvisorio). Dato che in futuro continueranno ad essere conferiti benefici nell'ambito di quest'ultimo sistema, si ritiene necessario istituire misure in base ai vantaggi complessivi ricevuti nel periodo dell'inchiesta in virtù dei due sistemi, poiché, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, permane la necessità di agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio.

(17) A questo proposito, il governo indiano ha comunicato che, in seguito ad una direttiva del ministero del commercio del luglio 1998, i produttori indiani possono chiedere i crediti del libretto soltanto sino al 30 settembre 1998 e non sino al 31 marzo 2000 come era stato inizialmente previsto (vedi punto 16). Il governo indiano ha quindi chiesto alla Commissione di tener conto di questo elemento ai fini delle conclusioni definitive.

Va osservato in primo luogo che non è possibile verificare l'applicazione pratica di questa direttiva, che è stata resa nota in una fase molto avanzata dell'inchiesta. Inoltre, come risulta da quanto precede, in seguito alla sostituzione del libretto crediti con un altro sistema di credito di dazi d'importazione (anch'esso compensabile) e in considerazione dei vantaggi che continueranno ad essere conferiti in virtù del nuovo sistema, non è opportuno disattendere i vantaggi di cui hanno beneficiato gli esportatori nell'ambito del libretto crediti nel corso del periodo dell'inchiesta. Devono quindi essere istituite misure sui vantaggi ricevuti nel periodo dell'inchiesta in virtù dei due sistemi. In caso contrario, i governi che concedono sovvenzioni potrebbero eludere le misure compensative semplicemente cambiando il nome del sistema nel periodo dell'inchiesta.

(18) Quattro produttori/esportatori indiani hanno affermato che ai fini del calcolo della sovvenzione avrebbero dovuto essere utilizzati i crediti ricevuti sul totale delle esportazioni, invece dell'importo dei dazi a debito dal libretto crediti. Essi hanno affermato che nella fattispecie, in seguito all'utilizzazione dei dazi a debito per calcolare l'importo del vantaggio, è stato ottenuto un importo della sovvenzione eccessivo rispetto all'effettivo volume delle esportazioni nella Comunità europea effettuate nel periodo di utilizzazione del vantaggio.

Va osservato che l'importo della sovvenzione viene determinato in base al vantaggio conferito al beneficiario nel periodo dell'inchiesta. Il credito ottenuto sulla base del precedente volume delle esportazioni viene effettivamente utilizzato unicamente quando viene effettuata la registrazione a debito nel libretto crediti; di conseguenza soltanto all'atto della registrazione il beneficiario riceve un vantaggio, in termini di sgravio del dazio all'importazione altrimenti dovuto.

(19) Quattro produttori/esportatori indiani hanno affermato che nella determinazione dei margini di dumping provvisori e degli importi delle sovvenzioni è stata effettuata una doppia valutazione. Essi hanno sostenuto tra l'altro che la parte dei vantaggi del libretto crediti per la quale non erano state applicate detrazioni nel procedimento antidumping era stata calcolata due volte con l'importo della sovvenzione e che il margine di dumping avrebbe dovuto essere ridotto.

A questo proposito va rilevato in primo luogo che le detrazioni nel procedimento antidumping e la determinazione della compensabilità nel procedimento antisovvenzioni richiedono analisi diverse, poiché ciascuna procedura si basa su un regolamento di base distinto. Ai sensi dell'articolo 2,

paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi/oneri non si considera una sovvenzione, a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del medesimo regolamento. Il sistema del libretto crediti è considerato compensabile per i motivi esposti nel punto 25 del regolamento sul dazio provvisorio e il vantaggio compensabile conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio normalmente dovuto su tutte le importazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta, ma non corrisposto in virtù del sistema. Di conseguenza, la determinazione dell'importo della sovvenzione e del margine di dumping viene effettuata con due metodi diversi.

Va inoltre ricordato che, essendo stato concluso che tutti i sistemi esaminati costituivano sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, i dazi antidumping provvisori sono stati ridotti dell'importo del dazio compensativo.

(20) Il governo indiano ha infine affermato che l'aggiunta di un importo corrispondente agli interessi nel calcolo del vantaggio complessivo conferito ai beneficiari del sistema non è prevista dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il governo indiano ha inoltre affermato che l'aggiunta di un importo per gli interessi nel calcolo del vantaggio conferito ai beneficiari dei sistemi di sovvenzioni sarebbe contraria alla normale prassi comunitaria.

A questo proposito va ricordato che si tiene conto di un importo per l'interesse per calcolare il vantaggio conferito alla società beneficiaria in termini di costi che quest'ultima avrebbe sostenuto se avesse dovuto ottenere un importo analogo sul mercato. L'articolo 6 del regolamento di base (che riproduce l'articolo 14 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative) specifica che il riferimento per il calcolo della sovvenzione è il costo equivalente dei fondi reperibili a condizioni di mercato. Secondo la normale prassi seguita dalla Comunità in questo settore dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC nel calcolo del vantaggio complessivo viene aggiunto un importo per l'interesse; questo metodo è stato applicato in numerosi casi recenti. La richiesta è pertanto respinta.

2. **Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali**

(21) Il governo indiano ha comunicato diverse osservazioni sul sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali, descritto nei punti 36-39 del regolamento sul dazio provvisorio. Le osservazioni del governo indiano riguardano l'esistenza della sovvenzione e il calcolo dell'importo della sovvenzione.

(22) È stato sostenuto che non è stabilito per legge che i beni capitali acquistati nell'ambito del sistema debbano essere utilizzati esclusivamente per la produzione di prodotti esportati e che di conseguenza l'esenzione da oneri all'importazione per i prodotti importati nell'ambito del sistema non può essere considerata una sovvenzione compensabile.

Riguardo a tale affermazione, l'inchiesta ha dimostrato che per beneficiare del sistema le società devono impegnarsi a realizzare esportazioni per un valore determinato ed entro un termine fissato. Il sistema è pertanto condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni, poiché il vantaggio non può essere ottenuto senza un impegno ad esportare merci. La sovvenzione è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base e di conseguenza compensabile. Alla luce di tali elementi, non è pertinente stabilire se i beni capitali siano utilizzati esclusivamente per la produzione di prodotti per esportazione.

(23) È stato inoltre sostenuto che nella definizione di «fattori produttivi» di cui all'allegato I, lettera i) (elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione) del regolamento di base sono compresi anche i beni capitali e che, in conformità di detto allegato, la remissione di dazi in sé non costituisce una sovvenzione, se non è in eccesso rispetto ai dazi riscossi.

Si ritiene tuttavia che i beni capitali, non essendo materialmente incorporati nei prodotti esportati, non siano fattori produttivi ai sensi del regolamento di base.

(24) Il governo indiano ha contestato il fatto che, ai fini del calcolo dell'importo della sovvenzione per unità, nelle conclusioni provvisorie i vantaggi conferiti dal sistema siano stati ripartiti unicamente sul totale delle esportazioni. È stato infatti affermato che, poiché i beni capitali importati con il sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione vengono utilizzati per la produzione di merci destinate tanto all'esportazione quanto al mercato interno, i vantaggi conferiti dal sistema avrebbero dovuto essere ripartiti sul totale delle vendite.

A questo proposito va ricordato che è stato stabilito che il sistema è condizionato unicamente all'andamento delle esportazioni (vedi punto 22). In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, si considera opportuno ripartire il vantaggio conferito dal sistema unicamente sul totale delle esportazioni, poiché la sovvenzione viene concessa in riferimento ad esportazioni effettuate per un valore determinato ed entro un dato periodo. Viene quindi respinta la richiesta di ripartire i vantaggi conferiti dal sistema sul totale delle vendite.

(25) Un produttore/esportatore indiano ha affermato che il periodo di ammortamento utilizzato nelle risultanze provvisorie (ovvero il periodo di 15 anni e mezzo citato nel punto 42 del regolamento sul dazio provvisorio) non è corretto e che avrebbe dovuto essere usato un periodo di ammortamento di 21 anni, corrispondente a quello utilizzato dal produttore stesso per l'ammortamento delle attività fisse.

In risposta a questa richiesta, va rilevato che nelle conclusioni provvisorie è stato usato il normale periodo di ammortamento nell'industria dell'acciaio inossidabile, corrispondente a 15 anni e mezzo, ovvero ad un valore medio basato sulle informazioni comunicate dai produttori/esportatori indiani che hanno collaborato. Questo metodo è conforme all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, che prescrive che qualora la sovvenzione possa essere collegata all'acquisto di capitale fisso, l'importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione. In considerazione di tale disposizione, non è opportuno utilizzare i periodi di ammortamento specifici del produttore indiano. La richiesta è pertanto respinta.

(26) Un produttore/esportatore indiano ha affermato che il vantaggio relativo ad alcuni macchinari avrebbe dovuto essere disatteso, poiché tali macchinari non erano stati messi in servizio nel periodo dell'inchiesta. Dopo un ulteriore esame della questione, appare evidente che la società ha effettivamente ricevuto un vantaggio in applicazione del sistema, in forma di esenzione dal dazio all'importazione altrimenti dovuto nel periodo dell'inchiesta. Il fatto che i macchinari non fossero pienamente operativi nel periodo dell'inchiesta non invalida questa conclusione.

(27) Il governo indiano ha infine affermato che l'aggiunta di un importo corrispondente agli interessi nel calcolo del vantaggio complessivo conferito ai beneficiari del sistema non è prevista dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il governo indiano ha inoltre affermato che l'aggiunta di un importo per gli interessi nel calcolo del vantaggio conferito ai beneficiari dei sistemi di sovvenzioni sarebbe contraria alla prassi comunitaria.

L'argomentazione è respinta per i motivi esposti nel punto 20.

3. **Esenzione dall'imposta sul reddito**

(28) In India l'aliquota dell'imposta sulle società, descritta nei punti da 44 a 48 del regolamento sul dazio provvisorio, è diminuita a decorrere dall'anno fiscale 1996/1997 (corrispondente al periodo per il quale la Commissione ha elaborato le conclusioni provvisorie relative al sistema in questione). Si deve tener conto della riduzione dell'aliquota per calcolare gli eventuali vantaggi conferiti ai produttori/esportatori indiani interessati.

A questo proposito va rilevato che, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili deve essere calcolato in termini di vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Per le risultanze provvisorie la Commissione, come già si è detto, ha calcolato il vantaggio sulla base dell'anno fiscale 1996/1997 (dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997) che meglio corrisponde al periodo dell'inchiesta. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile durante l'anno fiscale in questione era del 43 %. Per l'anno fiscale successivo (dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998) l'aliquota dell'imposta applicabile era del 35 %. Poiché una parte di quest'ultimo anno fiscale rientra nel periodo dell'inchiesta del presente procedimento, si considera opportuno calcolare l'importo delle sovvenzioni compensabili proporzionalmente alle due aliquote d'imposta applicate nel periodo dell'inchiesta. Sono stati pertanto applicati opportuni adeguamenti all'importo della sovvenzione per le società beneficiarie del sistema.

(29) Il governo indiano ha infine affermato che l'aggiunta di un importo corrispondente agli interessi nel calcolo del vantaggio complessivo conferito ai beneficiari del sistema ai fini delle risultanze provvisorie era contraria alla precedente prassi comunitaria, oltre che alle disposizioni pertinenti dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e del regolamento sul dazio provvisorio.

A questo proposito, è stato considerato che l'importo dell'imposta non corrisposto nell'anno fiscale maggiormente corrispondente al periodo dell'inchiesta fosse l'indicatore più attendibile del vantaggio conferito alle società beneficiarie. L'importo è considerato equivalente ad un sussidio unico di cui le società possono beneficiare nel periodo dell'inchiesta. Il sussidio è stato maggiorato di un importo corrispondente all'interesse per i motivi esposti nel punto 20 e l'argomentazione del governo indiano è quindi respinta.

4. **Importo delle sovvenzioni compensabili**

(30) In considerazione delle risultanze definitive sui diversi sistemi, l'importo delle sovvenzioni compensabili per ciascun produttore/esportatore sottoposto all'inchiesta è il seguente:

	Libretto crediti	Credito di dazi all'importazione	Esenzione totale o parziale dal dazio all'importazione sui beni capitali	Esenzione dall'imposta sul reddito	Totale
Bhansali Bright Bars	13,7 %			0,7 %	14,4 %
Facor (Ferro Alloys Corp.)	84,5 %		1,1 %		85,6 %
Grand Foundry	84,5 %				84,5 %
Isibars	38,7 %		1,1 %	1,2 %	41,0 %
Mukand	18,1 %		0,1 %	1,4 %	19,6 %
Parekh				0,4 %	0,4 %
Panchmahal Steel	0,2 %		0,7 %		0,9 %
Raajratna Metal Industries	44,2 %			2,7 %	46,9 %
Venus Wire Industries	22,9 %			1,8 %	24,7 %
Viraj Impoexpo	25,6 %			1,4 %	27,0 %

(31) L'importo della sovvenzione stabilito a titolo definitivo per le società indiane che non hanno collaborato alla presente inchiesta, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, è pari all'88,3 %, corrispondente alla somma degli importi più elevati delle sovvenzioni concesse ad un esportatore che ha collaborato nell'ambito di ciascun sistema.

(32) Un produttore/esportatore, la società Chandan Steel Ltd, ha collaborato al procedimento antidumping, nel quale è stato stabilito un margine di dumping provvisorio e un margine di pregiudizio individuale provvisorio, ma non ha collaborato pienamente al procedimento antisovvenzioni. Nel contesto del presente procedimento ai fini della determinazione dell'importo della sovvenzione per la società in questione è applicabile l'articolo 28 del regolamento di base. Espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria l'importo della sovvenzione è quindi pari all'88,3 %. Tuttavia, per tener conto della collaborazione di questa società nel procedimento antidumping, l'aliquota del dazio compensativo definitivo dovrebbe essere stabilita in base al livello di eliminazione del pregiudizio accertato per le esportazioni del prodotto in questione nella Comunità effettuate dalla società stessa nel periodo dell'inchiesta del procedimento antidumping, poiché tale importo è inferiore a quello della sovvenzione.

(33) Per l'esportatore citato nel punto 6 del regolamento sul dazio antidumping provvisorio (Sindia Steel Ltd) si è deciso di applicare a questa società la media ponderata degli importi delle sovvenzioni determinati per le società indiane che hanno collaborato. Nei confronti di questa società è stato stabilito a titolo definitivo un importo di sovvenzione del 34,5 %, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria.

E. PREGIUDIZIO

1. Industria comunitaria

(34) Dopo un'ulteriore verifica è stato accertato che il volume complessivo delle produzione di barre di acciaio inossidabile da parte dell'industria comunitaria non rappresenta il 45 % della produzione comunitaria complessiva, come è stato erroneamente affermato nel regolamento sul dazio provvisorio, bensì il 38 % della produzione comunitaria totale. Questa percentuale è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base.

2. Consumo nella Comunità, quote di mercato e volume delle importazioni provenienti dall'India

(35) Dopo la comunicazione di informazioni, non sono giunte osservazioni in merito al consumo di barre di acciaio inossidabile nella Comunità né alle quote di mercato o al volume delle importazioni provenienti dall'India. Vengono pertanto confermate le conclusioni esposte ai punti da 53 a 56 del regolamento sul dazio provvisorio.

3. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni originarie dell'India e margine di sottoquotazione

a) *Calcolo dei margini di sottoquotazione*

(36) Come risulta dal regolamento sul dazio provvisorio (punti 57-65) per ciascun produttore indiano interessato è stata effettuata un'analisi particolareggiata, dalla quale sono emersi margini di sottoquotazione significativi. I margini di sottoquotazione

sono stati calcolati confrontando, per tipo di prodotto, la media ponderata dei prezzi all'esportazione alla frontiera comunitaria con la media ponderata dei prezzi di vendita franco fabbrica applicati dall'industria comunitaria alle parti non collegate. I tipi di prodotto indiani per i quali non sono stati trovati tipi di prodotto corrispondenti nella Comunità sono stati esclusi dal calcolo dopo che è stato stabilito che le restanti transazioni erano sufficientemente rappresentative. I prezzi delle esportazioni effettuate attraverso società collegate sono stati debitamente adeguati in considerazione dei costi sostenuti tra l'importazione e le vendite al primo cliente indipendente nella Comunità e dei relativi profitti. Ai prezzi delle vendite dell'industria comunitaria è stato applicato un adeguamento per i costi del trasporto interno alla Comunità. Gli esportatori indiani hanno venduto esclusivamente ad operatori commerciali, mentre l'industria comunitaria ha venduto tanto a utilizzatori finali, quanto ad operatori commerciali. Di conseguenza, le vendite dell'industria comunitaria agli utilizzatori finali sono state adeguate al livello degli operatori commerciali. Inoltre, i prezzi all'esportazione indiani sono stati adeguati in funzione dei costi di movimentazione a livello della frontiera comunitaria.

(37) Diversi produttori indiani hanno nuovamente chiesto un adeguamento per tener conto delle differenze tra l'India e la Comunità nei tempi che intercorrono tra l'ordinazione e la consegna e di differenze in termini di affidabilità della data della consegna. Essi hanno tra l'altro affermato di aver dovuto regolarmente emettere note di accreditamento a favore dei loro clienti a causa di ritardi nelle consegne. Tuttavia, le note di accredito per ritardi nelle consegne non indicano che i tempi di consegna più lunghi o la scarsa puntualità nelle consegne dei produttori indiani abbiano influenzato il prezzo delle vendite al momento delle contrattazioni degli stessi. Di conseguenza, la richiesta di questo adeguamento non può essere accolta. A tale riguardo, si è anche tenuto conto del fatto che i tempi di consegna contrattuali dei produttori indiani variavano spesso tra i quattro e i sei mesi senza che tali variazioni influissero sui prezzi di vendita concordati.

(38) Tutti i produttori indiani hanno ripresentato anche la richiesta di un adeguamento per differenze qualitative. In particolare, essi hanno sostenuto che le barre di acciaio inossidabile prodotte dai produttori comunitari hanno una maggiore lavorabilità che riduce i tempi nei successivi processi di lavorazione. A tale riguardo, si è notato che effettivamente alcuni produttori comunitari vendevano una certa percentuale di prodotti sotto un marchio commerciale che indicava una maggiore lavorabilità. Tuttavia, è stato rilevato che non esisteva una configurazione dei prezzi che indicasse che i prodotti con più alta lavorabilità fossero venduti a prezzi più elevati e avessero quindi un più alto valore di mercato. Di conseguenza, non è stato possibile concedere un adeguamento, poiché non è stata appurata un'incidenza sui prezzi e sulla loro comparabilità. È stato inoltre notato che tutti i produttori indiani avevano presentato un'identica richiesta di adeguamento a prescindere da eventuali differenze qualitative tra i loro prodotti.

(39) Una delle imprese indiane ha asserito che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria erano costituiti da un prezzo di base e da un cosiddetto «extra di lega», cioè una componente del prezzo per le leghe contenute nelle barre di acciaio inossidabile. L'impresa ha chiesto che l'extra di lega fosse esclusa dai prezzi di vendita comunitari ai fini del calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto. Questa richiesta non ha potuto essere accolta poiché l'extra di lega faceva parte del prezzo di vendita pagato dai clienti. A tale riguardo, è stato notato che anche i prezzi di vendita indiani contenevano un extra di lega, benché questo non fosse espressamente indicato in fattura.

(40) In considerazione delle correzioni sopra descritte, i margini di sottoquotazione sono pari a:

— Bhansali Bright Bars Pvt Ltd/ Bhansali Ferromet Pvt Ltd, Mumbai: 14,5 %
— Chandan Steel Ltd, Umbergaon: 14,9 %
— Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur: 13,0 %
— Grand Foundry Ltd, Mumbai: 13,2 %
— Isibars Ltd, Mumbai: 19,4 %
— Mukand Ltd, Mumbai: 17,8 %
— Panchmahal Steel Ltd, Baroda: 13,9 %
— Parekh Bright Bars Pvt Ltd, Thane: 5,8 %
— Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad: 15,8 %
— Venus Wire Industries Ltd, Mumbai: 12,8 %
— Viraj Alloys Ltd, Viraj Impoexpo Ltd, Mumbai: 15,7 %

(41) La media ponderata del margine di sottoquotazione calcolato per la Sindia Steel Ltd (cfr. precedente punto 33) era pari al 16,8 %. È stato concluso che questi margini di sottoquotazione erano significativi.

b) *Denuncia di comportamento anticoncorrenziale*

(42) Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione, le imprese indiane hanno continuato ad affermare che tanto il calcolo dei margini di sottoquotazione quanto le conclusioni relative ad altri fattori di pregiudizio, al rapporto di causalità e all'interesse della Comunità sarebbero irrilevanti nel contesto del presente procedimento alla luce della decisione della Commissione ([1]) nel caso di concorrenza IV/35.814, «Extra di lega». La suddetta decisione ha stabilito che i produttori comunitari di prodotti piatti di acciaio inossidabile avevano modificato «in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune».

([1]) GU L 100 dell'1. 4. 1998, pag. 55.

(43) A tale riguardo si ricorda che la decisione si riferiva a «prodotti piatti» di acciaio inossidabile contrapposti alle barre di acciaio inossidabile che appartengono alla categoria dei prodotti lunghi. Inoltre, i produttori di prodotti piatti sono sostanzialmente diversi dai produttori di barre di acciaio inossidabile nonché notevolmente meno numerosi.

(44) Tuttavia i produttori indiani hanno ripetutamente denunciato l'esistenza di una pratica concordata anche per le barre di acciaio inossidabile. Alcune di queste imprese hanno anche presentato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17/62 ([1]), una denuncia formale relativa alle barre di acciaio inossidabile. A sostegno della loro denuncia, le imprese indiane hanno segnalato che una delle associazioni nazionali dell'acciaio nella Comunità distribuiva a tutti i membri, con scadenza mensile, un elenco degli extra di lega applicati dal più importante produttore del paese. Inoltre, le imprese in questione hanno segnalato che questo produttore applicava lo stesso coefficiente (il cosiddetto fattore di rendimento) per calcolare l'extra di lega per le barre di acciaio inossidabile sulla base dell'extra di lega per i prodotti piatti di un operatore commerciale in un diverso Stato membro. Le imprese in questione hanno asserito che le informazioni fornite erano prove determinanti dell'esistenza di una pratica concordata sul mercato delle barre di acciaio inossidabile.

(45) A tale riguardo è importante notare che l'applicazione di un extra di lega, comprensiva dell'utilizzo di un fattore di rendimento, non è di per sé illegale. L'applicazione dell'extra di lega consente ad un produttore di acciaio inossidabile di adeguare, in maniera legale, i prezzi di vendita applicati ai suoi clienti in funzione delle variazioni verificatesi nei prezzi del mercato degli elementi di lega e di difendersi così dal rischio di notevoli fluttuazioni dei costi di produzione. È stato anche notato che l'uso di un extra di lega è comune ad altri mercati dell'acciaio al di fuori della Comunità ed è stato applicato nella Comunità per molti anni, con una breve interruzione. Inoltre, quanto ai prodotti CECA, l'articolo 60 del trattato CECA e le relative norme di attuazione stabiliscono che i produttori comunitari sono tenuti ad informare la Commissione e ogni persona interessata dell'extra applicabile [articolo 6 b) della decisione n. 37/54 ([2])].

(46) Di conseguenza, e conformemente alla decisione della Commissione relativa al caso IV/35.814, un sistema di extra di lega potrebbe essere considerato illegale solo qualora fosse applicato in maniera concordata, cioè anticoncorrenziale. Tuttavia, nel corso dell'inchiesta non sono emerse prove che dimostrassero in modo evidente tale carattere anticoncorrenziale.

(47) Inoltre, è anche emerso che vi erano variazioni nel prezzo praticato dai diversi produttori comunitari per prodotti identici forniti a clienti comparabili in un identico periodo e che tali variazioni avevano come risultato livelli diversi di redditività per l'industria comunitaria.

(48) Alla luce di quanto sopra, si è concluso che, a differenza di quanto affermato dalle imprese indiane, le conclusioni relative al pregiudizio e all'interesse della Comunità, compreso il calcolo del margine di sottoquotazione, non sono prive di significato. Di conseguenza, la richiesta indiana di chiudere immediatamente l'inchiesta non ha potuto essere accolta. Allo stesso modo non è stato possibile sospendere l'inchiesta antisovvenzioni in attesa che la Commissione concludesse l'inchiesta relativa all'assertivo comportamento anticoncorrenziale, perché, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, le inchieste antisovvenzioni devono essere concluse al massimo entro 13 mesi dall'inizio del procedimento.

(49) È stato tuttavia segnalato che la Commissione prosegue la propria inchiesta riguardo all'assertivo comportamento anticoncorrenziale. Qualora la Commissione rilevasse l'esistenza di una pratica concordata, si creerebbero le condizioni per avviare d'ufficio un riesame. Tale riesame sarebbe effettuato in tempi brevi, cioè al massimo entro 12 mesi, per verificare se, e in quale misura, le conclusioni relative al pregiudizio, al rapporto di causalità e all'interesse della Comunità in questione siano state influenzate da tale comportamento anticoncorrenziale.

4. **Situazione dell'industria comunitaria**

(50) A seguito dell'adozione del regolamento che impone dazi provvisori, non sono pervenute osservazioni in merito alla situazione dell'industria comunitaria relativamente al volume della produzione, alla capacità e al relativo sfruttamento, al volume delle vendite, alla quota di mercato, ai prezzi di vendita, alla redditività, all'occupazione e alle scorte. Conseguentemente, vengono confermate le conclusioni esposte ai punti da 67 a 78 del regolamento sul dazio provvisorio.

Tuttavia, il governo indiano ha contestato le conclusioni derivanti da tali risultanze, affermando in particolare che la contrazione delle cifre relative alla produzione comunitaria non è imputabile alla diminuzione delle importazioni dall'India. Tale argomentazione riguarda il rapporto di causalità che verrà trattato più avanti. Il governo indiano ha affermato infine che, dal 1994 al periodo dell'inchiesta 12 (cfr. punto 52 del regolamento sul dazio provvisorio), l'industria comunitaria ha incrementato le proprie vendite alle società collegate. Ciò tuttavia non invalida le risultanze e le conclusioni relative alla totalità delle vendite (in particolare uno sviluppo negativo della quota di mercato a partire dal 1994 e alle vendite alle parti non collegate, che sono anche utilizzate per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi.

([1]) GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
([2]) GU 18 dell'1. 8. 1954, pag. 470/54.

5. **Conclusioni**

(51) Sulla base di quanto esposto, si è concluso che l'industria comunitaria subisce un pregiudizio grave come indicato al punto 79 del regolamento sul dazio provvisorio.

F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

(52) A seguito dell'adozione del regolamento che impone dazi provvisori, alcune imprese indiane hanno messo in discussione il fatto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India. In particolare è stato asserito che il pregiudizio era stato causato da altri fattori, e cioè dalle importazioni a basso prezzo da altri paesi. È stato affermato inoltre che altri produttori comunitari non avevano registrato la stessa tendenza dell'industria comunitaria.

(53) A tale riguardo è opportuno notare che il volume delle importazioni provenienti dall'India si è mantenuto significativo durante tutto il periodo considerato, raggiungendo un picco del 9,1 % della quota di mercato nel 1996. È stato inoltre appurato che tali importazioni venivano effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. È stato inoltre tenuto conto del fatto che numerosi operatori commerciali acquistano le barre di acciaio inossidabile tanto da fonti indiane quanto da fonti comunitarie, e ciò fa sì che il mercato sia trasparente e sensibile ai prezzi.

È stato sottolineato che queste tendenze, rilevate per le importazioni indiane, hanno coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in particolare con la perdita di quota di mercato e con la depressione dei prezzi registrate dal 1995. Di fronte ad importazioni di barre di acciaio inossidabile oggetto di sovvenzioni originarie dell'India, effettuate nel periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria è stata costretta a ridurre sensibilmente i propri prezzi, malgrado le ripercussioni sulla redditività. Di conseguenza, è stata appurata la presenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio grave subito dall'industria.

(54) È stato anche esaminato se fattori diversi dalle importazioni di sovvenzioni potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. A tale riguardo è stato notato che le importazioni provenienti da altri paesi erano effettuate in quantitativi inferiori o vicini alla soglia indicata all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base oppure erano effettuate a prezzi più elevati rispetto a quelli delle importazioni indiane. Di conseguenza queste importazioni non possono aver annullato il nesso di causalità tra importazioni di sovvenzioni provenienti dall'India e pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(55) In più, è stata verificata l'affermazione di alcuni produttori indiani secondo cui la situazione degli altri produttori comunitari era notevolmente migliore di quella dell'industria comunitaria. A tale riguardo, occorre ricordare che dati dettagliati e verificati sono disponibili solo per l'industria comunitaria. Tuttavia, tenendo conto della trasparenza e della sensibilità ai prezzi del mercato delle barre di acciaio inossidabile nella Comunità, è apparso plausibile concludere che altri produttori comunitari hanno con ogni probabilità registrato un andamento simile a quello dell'industria comunitaria, in particolare dal punto di vista dei prezzi.

(56) È stato infine affermato che la diminuzione dei prezzi di vendita delle barre di acciaio inossidabile registrato dall'industria comunitaria dal 1995 dipendeva dal calo dei prezzi delle leghe. A tale proposito, è stato tuttavia notato che qualunque variazione dei prezzi di mercato delle leghe a livello mondiale riguarda egualmente i produttori indiani e di conseguenza non ha incidenza sulla sottoquotazione rilevata. In più, è stato sottolineato che l'industria comunitaria ha anche sensibilmente ridotto i propri prezzi di base.

(57) Alla luce di quanto sopra, sono confermate le conclusioni esposte nel regolamento sul dazio provvisorio (punti da 80 a 88), secondo le quali le importazioni a basso prezzo di sovvenzioni provenienti dall'India, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(58) A seguito dell'adozione del regolamento che impone dazi provvisori, non sono pervenute osservazioni documentate riguardo all'analisi dell'interesse della Comunità esposta ai punti 89-94 del regolamento sul dazio provvisorio.

(59) Di conseguenza, si conclude che l'istituzione di misure avrà l'effetto di ripristinare una situazione di effettiva concorrenza che consentirà all'industria comunitaria di riguadagnare la quota di mercato persa e di migliorare la propria redditività.

(60) Dall'assenza di reazioni da parte degli utilizzatori e degli importatori, si è dedotto che un eventuale aumento dei prezzi avrebbe un'incidenza limitata, tenendo anche conto del livello del dazio proposto. Quanto all'industria a monte, si è concluso che un ripristino di condizioni commerciali leali la renderebbe più competitiva.

(61) In sintesi, si è concluso che possono essere confermate le conclusioni esposte ai punti 89-93 del regolamento sul dazio provvisorio. In particolare, non esistono ragioni valide di pensare che l'istituzione di misure non sia nell'interesse della Comunità.

H. MISURE COMPENSATIVE

(62) In base alle conclusioni sopra esposte riguardo alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, è stato valutato quale forma e livello dovessero assumere le misure compensative definitive al fine di eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli causa di distorsione degli scambi e di ripristinare condizioni di effettiva concorrenza sul mercato comunitario delle barre di acciaio inossidabile.

(63) Pertanto, come esposto ai punti da 96 a 98 del regolamento sul dazio provvisorio, è stato calcolato un livello di prezzi non pregiudizievole, che consentirebbe all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e di ottenere un utile ragionevole dalle vendite del prodotto in esame.

(64) Un'impresa indiana ha affermato che il calcolo del livello non pregiudizievole dei prezzi era errato poiché il margine di profitto era identico per tutti i tipi del prodotto in esame. Sarebbe opportuno notare che il livello di prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sottraendo dai prezzi medi di vendita di ciascun tipo l'effettivo margine di profitto medio ponderato e aggiungendo un utile ragionevole, come esposto sopra. Questo metodo è stato ritenuto il più appropriato ai fini della presente inchiesta.

(65) Dal confronto tra i livelli di prezzo non pregiudizievoli e i prezzi all'esportazione dei produttori indiani sono risultati i seguenti margini di dumping, espressi in relazione al livello di prezzo franco frontiera comunitaria:

— Bhansali Bright Bars Pvt Ltd/ Bhansali Ferromet Pvt Ltd, Mumbai: 18,4 %

— Chandan Steel Ltd, Umbergaon: 19,0 %

— Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur: 16,5 %

— Grand Foundry Ltd, Mumbai: 16,6 %

— Isibars Ltd, Mumbai: 25,5 %

— Mukand Ltd, Mumbai: 25,3 %

— Panchmahal Steel Ltd, Baroda: 17,6 %

— Parekh Bright Bars Pvt Ltd, Thane: 7,5 %

— Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad: 19,8 %

— Venus Wire Industries Ltd, Mumbai: 16,1 %

— Viraj Alloys Ltd/ Viraj Impoexpo Ltd, Mumbai: 20,2 %

(66) Per la società Sindia Steels Ltd si applica la media ponderata dei margini di pregiudizio delle imprese indiane che hanno collaborato. Il margine di pregiudizio risultante è del 22,1 %.

(67) In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere all'importo della sovvenzione, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore. Sono state così stabilite le seguenti aliquote di dazio per i produttori che hanno collaborato:

— Bhansali Bright Bars Pvt Ltd/ Bhansali Ferromet Pvt Ltd, Mumbai: 14,4 %

— Chandan Steel Ltd, Umbergaon: 19,0 %

— Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur: 16,5 %

— Grand Foundry Ltd, Mumbai: 16,6 %

— Isibars Ltd, Mumbai: 25,5 %

— Mukand Ltd, Mumbai: 19,6 %

— Panchmahal Steel Ltd, Baroda: 0,0 %

— Parekh Bright Bars Pvt Ltd, Thane: 0,0 %

— Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad: 19,8 %

— Venus Wire lndustries Ltd, Mumbai: 16,1 %

— Viraj Alloys Ltd/ Viraj lmpoexpo Ltd, Mumbai: 20,2 %

(68) L'aliquota del dazio applicato alla Sindia Steels Ltd dovrebbe essere del 22,1 %.

(69) Al fine di evitare di premiare l'omessa collaborazione e per evitare l'elusione delle misure compensative, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio per le imprese che non hanno collaborato al livello della più alta aliquota di dazio imposta, cioè del 25,5 %, poiché c'è stato un elevato livello di collaborazione da parte dei produttori/esportatori indiani.

I. IMPEGNI

(70) Nell'ultima fase dell'inchiesta, diverse società indiane hanno offerto impegni. Le società si sono offerte di non avvalersi in futuro, per le loro esportazioni nella Comunità, delle sovvenzioni all'esportazione risultate compensabili. Le società hanno sostenuto che l'impegno proposto avrebbe fatto aumentare considerevolmente i prezzi all'esportazione.

L'offerta non è stata accettata per due motivi. In primo luogo, dette società continuerebbero a ricevere sovvenzioni compensabili basate sulle esportazioni verso paesi diversi dalla Comunità e riguardanti importazioni di materie prime e beni capitali utilizzati nella fabbricazione di prodotti diversi dalle barre di acciaio inossidabile. Data l'impossibilità di sorvegliare l'osservanza di un simile impegno, sussisterebbe la probabilità che si verifichino elusioni.

In secondo luogo, l'impegno non prevedeva misure di disciplina dei prezzi e perciò si ritiene che accettandolo non si eliminerebbero gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

Dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione di proposte di impegni, un altro produttore/esportatore ha fatto pervenire una proposta di impegno. Questa società si impegnava a rispettare determinati prezzi minimi. L'offerta è stata esaminata ed è stato riscontrato che, a causa dell'ampia varietà dei tipi di prodotto in questione e delle significative fluttuazioni dei prezzi del prodotto in oggetto, sarebbe stato difficile fissare prezzi atti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni di sovvenzioni. Pertanto, neanche l'offerta di questo impegno ha potuto essere accolta.

J. **RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI**

(71) In considerazione dell'entità delle sovvenzioni compensabili accertate nei confronti dei produttori/esportatori e alla luce della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria si considera necessario che gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1556/98 siano definitivamente riscossi sino all'importo dei dazi befinitivi istituiti, a meno che le aliquote del dazio provvisorio non siano inferiori, nel qual caso sarebbe applicata l'aliquota del dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile classificate ai codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81, originarie dell' India.

2. I prodotti fabbricati dalle imprese qui di seguito elencate sono soggetti alle seguenti aliquote di dazio, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria:

Produttore	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Bhansali Bright Bars Pvt Ltd/Bhansali Ferromet Pvt Ltd, Mumbai	14,4	8226
Chandan Steel Ltd, Umbergaon	19,0	8593
Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur	16,5	8400
Grand Foundry Ltd, Mumbai	16,6	8401
Isibars Ltd, Mumbai	25,5	8402
Mukand Ltd, Mumbai	19,6	8403
Panchmahal Steel Ltd, Baroda	0	8404
Parekh Bright Bars Pvt Ltd, Thane	0	8594
Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad	19,8	8405
Sindia Steels Ltd, Nashik	22,1	8406
Venus Wire Industries Ltd, Mumbai	16,1	8407
Viraj Impoexpo Ltd/Viraj Alloys Ltd, Mumbai	20,2	8410
Tutte le altre imprese	25,5	8900

3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio in conformità del regolamento (CE) n. 1556/98 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota del dazio provvisorio, se quest'ultimo è inferiore al dazio definitivo, e in tutti gli altri casi sino all'aliquota del dazio definitivo istituito. La parte degli importi che supera l'aliquota del dazio definitivo è svincolata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FARNLEITNER